REGIONE DEL VENETO

BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI VENERICOLTURA CHE OPERANO NELLE LAGUNE DI CALERI E MARINETTA NEI COMUNI DI PORTO VIRO (RO) E ROSOLINA (RO) FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ARRECATI DALLA ECCEZIONALE MORIA VERIFICATASI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020 (LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19)

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

INDICE

1. Descrizione generale 2
1.1. Campo di applicazione 2
1.2. Obiettivi 2
1.3. Ambito territoriale di applicazione 2
1.4 Disponibilità finanziaria 2
2. Beneficiari delle sovvenzioni 2
2.1. Soggetti richiedenti 2
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 2
3. Modalità di definizione delle sovvenzioni 3
4. Istanza di sovvenzione 3
4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza 3
4.2 Documentazione da allegare all'istanza 4
5. Pagamento dell'aiuto 5
6. Obblighi a carico del beneficiario 5
7. Informativa trattamento dati personali 6
8. Informazioni, riferimenti, contatti 6

f860366b

1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento è finalizzato ad erogare sovvenzioni straordinarie alle imprese ittiche che esercitano l'attività di venericoltura nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, su fondi stanziati dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13.
Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 190/48 del 28 giugno 2014, che dichiara che le misure di aiuto in regime "de minimis" che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento n. 717/2014 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati al sostegno delle imprese ittiche che esercitano l'attività di venericoltura nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) e alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi in tali aree lagunari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dalle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) interessate dai danni causati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

1.4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria complessiva massima del presente bando è pari a Euro 200.000,00, così come dai fondi aggiuntivi stanziati al capitolo 075206 in base all'allegato 9 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 13.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento le imprese ittiche che esercitano l'attività di allevamento della Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*) in aree demaniali poste nell'ambito territoriale di cui al precedente paragrafo 1.3, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri di seguito elencati:

a) l'impresa beneficiaria deve essere titolare di una concessione all'occupazione di uno spazio acqueo demaniale a scopo di acquacoltura ubicato nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
b) l'impresa beneficiaria deve essere titolare di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 per attività di acquacoltura ubicate nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);

f860366b

c) l'allevamento che ha subito i danni deve risultare registrato ai fini igienico sanitari dell'attività di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011 da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
d) sono escluse dalla possibilità di accedere alle sovvenzioni previste dal presente bando le imprese connesse a persone che ricadono in una o più delle situazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
e) sono escluse dalla possibilità di accedere alle sovvenzioni previste dal presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
f) sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

L'aiuto erogabile ad ogni singola impresa avente titolo viene così determinato:
a) le sovvenzioni saranno erogate ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di addetti all'attività di acquacoltura della stessa impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 200.000,00;
b) a tal scopo ciascuna impresa dovrà dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascun addetto all'attività di acquacoltura operante nell'allevamento o negli allevamenti per cui si chiede l'aiuto;
c) il numero degli addetti contenuto in tale dichiarazione non potrà superare il numero degli addetti dell'impresa desunto, per le società di capitali e per le società di persone dalla visura camerale storica riferita alla data del 30 aprile 2020, per le società cooperative dalle annotazioni sul libro soci aggiornate al 30 aprile 2020;
d) qualora uno stesso addetto venga inserito negli elenchi di più imprese, l'addetto in questione verrà depennato dall'elenco di tutte le imprese e non sarà conteggiato ai fini del calcolo dell'ammontare delle sovvenzioni;
e) a ciascuna impresa avente titolo viene attribuito provvisoriamente un aiuto direttamente proporzionale al numero di addetti attribuiti a ciascuna impresa in base ai criteri di cui alle precedenti lettere b), c) e d), sino ad attribuire l'intera disponibilità di cui al presente bando pari a Euro 200.000,00;
f) nel caso l'aiuto attribuito in via provvisoria a una singola impresa superi il valore di Euro 30.000,00, la sovvenzione concessa a tale impresa viene ridotta della somma necessaria al rispetto del limite massimo di Euro 30.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 717/2014;
g) le somme eventualmente disponibili a seguito delle riduzioni di cui alla lettera f) sono ridistribuite proporzionalmente, in egual misura per tutte le imprese, sino ad assicurare l'attribuzione di tutte le risorse disponibili, fatto salvo comunque il limite massimo pari a Euro 30.000,00 per ciascuna impresa.
La sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 30.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 717/2014. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 30.000,00, la sovvenzione di cui al presente bando non potrà essere concessa, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 717/2014.
E' comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014.

4. Istanza di sovvenzione

4.1 Modalità e termini per la presentazione dell' istanza

f860366b

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu .
Dalla medesima pagina è inoltre sempre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema.
Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva dell'impresa richiedente;
b. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
c. codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
d. elenco degli addetti all'attività di venericoltura dell'impresa, completo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascun addetto;
e. l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto in regime "de minimis" da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di concessione all'occupazione di uno spazio acqueo demaniale a scopo di acquacoltura ubicato nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
b) copia del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 per attività di allevamento di Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*) ubicate nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
c) copia del documento di registrazione ai fini igienico sanitari dell'attività di allevamento di Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*) ai sensi della D.G.R. n. 870/2011 da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
d) elenco degli addetti all'attività di venericoltura dell'impresa, completo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascun addetto, sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa richiedente;
e) copia della visura camerale storica riferita alla data del 30 aprile 2020 per le società di capitali e per le società di persone ovvero copia delle pertinenti pagine del libro soci dal quale si desuma l'elenco dei soci aggiornato al 30 aprile 2020 per le Società Cooperative;

f860366b

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
g) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 16/2018;
h) scheda dati anagrafici ai fini della liquidazione;
i) scheda posizione fiscale ai fini della liquidazione;
l) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità;
m) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda sottoscritta con firma autografa del rappresentante legale dell'impresa richiedente.

Gli allegati, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa ovvero dal procuratore nel caso in cui sia stata compilata e allegata la procura speciale per la sottoscrizione digitale della domanda.
La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).
L'erogazione dell'aiuto verrà completata sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:
a) risultare regolarmente iscritto come impresa "Attiva" al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della domanda;
b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni.
c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
d) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
e) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

f860366b

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia..
Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795419
Tel. 041/2795546
Fax. 041/2795494
e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca

f860366b